



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 22

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: IUC 2015 – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).-

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. **5699** in data **24.07.2015**, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	GASPARINI Moreno	P	8	POZZATO Rudy	P
2	ERDMANN Stefania	P	9	BARDELLA Elisa	P
3	BERTO Luciana	P	10	TOMMASI Massimo	P
4	GALDIOLO Andrea	P	11	CAMISOTTI Tiziano	P
5	DONI Alberto	P	12	BERGO Francesco	P
6	CHIARIELLO Luca Bernardino	P	13	PAVARIN Giuseppe	P
7	RIZZATO Laura	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Emanuela FINESSO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri Pozzato Rudy – Erdmann Stefania e Camisotti Tiziano.

Il Sindaco-Presidente relaziona sull'argomento precisando che le aliquote per il 2015 sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Il consigliere Tommasi preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza non riscontrando uno sforzo dell'Amministrazione finalizzato alla riduzione delle tasse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli, e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia d'immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile, e che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi del comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/211, convertito, con modificazioni dalla legge n.214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui all'art. 676 (1 per mille);
- ai sensi del 681, nei casi in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con il provvedimento consiliare di determinazione delle aliquote, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La parte restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale; entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- con l'art.1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), è stato confermato tutto l'impianto previsto per l'anno 2014 (art. 1, comma 677 L. 147/2013), estendendo le summenzionate disposizioni, originariamente previste in via transitoria per l'anno 2014, anche per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.08.2014 con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 10 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2015 (€)
Servizio manutenzione verde pubblico	Costi del personale, acquisto di beni, manutenzioni attrezzature, interessi su mutui per acquirettore/decespugl.	41.682,00
Manutenzione stradale	Costi del personale, acquisto di beni, Prestazione di servizi	25.075,00
Servizi cimiteriali	Spese generali di funzionamento , prestazioni di servizi, acquisti di beni, utenze,	23.800,00
Protezione civile	Acquisto di beni, convenzione, oneri per assicurazione	6.802,00
Illuminazione Pubblica	Spese di gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica, acquisto beni	134.000,00
	totale	231.359,00

VISTO lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 07.07.2015, e ritenuto stante la consistente sforbiciata dei trasferimenti statali, al fine di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e il rispetto del Patto di Stabilità, confermare per l'anno in corso le aliquote TASI applicate nell'anno 2014;

Dato atto che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.07.2015, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2015
Abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9)	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%

Terreni Agricoli	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 (forze armate, di polizia....);
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 708, i fabbricati rurali strumentali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella medesima misura già approvata nel 2014 come segue:

aliquota ordinaria TASI nella misura del 2,5 punti per mille per:

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. beni merce);

aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Tipologia immobile	Aliquota TASI 2015 per mille	Aliquota IMU 2015 per mille	IMU + TASI per mille	Aliquota IMU massima al 31/12/2013- per mille
Abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9)	0,00	6,00	6,00	6,00
Abitazione principale e pertinenze diverse da A1, A8, A9	2,50	0,00	2,50	6,00
Altri immobili	0,00	10,60	10,60	10,60
Aree Fabbricabili	0,00	10,60	10,60	10,60

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad €. 196.965,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 85,13%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€. 196.965,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 231.359,00
Differenza (B-A)	€ 34.394,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B)	85,13%

Richiamato l'art 1 della L. n. 147/2013, comma 677, come modificato dal D.L. 16 marzo 2014, n. 16, con riferimento ai termini per il versamento dell'acconto della TASI ed il successivo D.L. n. 88/2014 "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014";

Visto l'art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001;

Preso atto del Decreto Ministero degli Interni del 13.05.2015 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL al 30.07.2015;

Visto l'art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto, altresì, che il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, sarà espresso in sede di redazione del verbale inerente

la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, e Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017;

Con Voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Tommasi, Camisotti, Pavarin e Bergo), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'esercizio 2015, le medesime aliquote già stabilite nell'anno relativamente alla componente TASI (tassa sui servizi indivisibili) di seguito riportate:

A) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata facoltativo
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. beni merce);

B) aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

3. di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare assoggettata al tributo sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante è tenuto al pagamento del 10% per cento del tributo, mentre il restante 90% per cento è a carico del possessore;
4. di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pure solo parzialmente, con il gettito della TASI, stimato in via presuntiva in €. 196.965,00 sono i seguenti:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2015 (€)
Servizio manutenzione verde pubblico	Costi del personale, acquisto di beni, manutenzioni attrezzature, interessi su mutui per acquisto trattore/decespugl.	41.682,00
Manutenzione stradale	Costi del personale, acquisto di beni, Prestazione di servizi	25.075,00
Servizi cimiteriali	Spese generali di funzionamento , prestazioni di servizi, acquisti di beni, utenze,	23.800,00
Protezione civile	Acquisto di beni, convenzione, oneri per assicurazione	6.802,00
Illuminazione Pubblica	Spese di gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica, acquisto beni	134.000,00
totale		231.359,00

5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione a diverse tipologie d'immobile, nel rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;
7. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, si rimanda al regolamento del tributo, approvato con deliberazione consiliare n° 36 del 21.08.2014;
8. di dare atto che il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
9. di delegare il Funzionario Responsabile del settore tributario a trasmettere copia del presente atto al MEF – Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, così come previsto dalla circolare n. prot. 4033, del 28.02.2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03.03.2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147;
10. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 172 del TUEL;

con separata votazione

che ha dato il seguente risultato - favorevoli n. 9 – contrari n. 4 (Tommasi, Camisotti, Pavarin e Bergo) – astenuti nessuno - espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

inoltre delibera

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Moreno Gasparinii

IL SEGRETARIO

F.to: Dott.ssa Emanuela Finesso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 577

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07 AGO. 2015 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

data 07 AGO. 2015



IL MESSO COMUNALE

07/08/2015 Emanuela Finesso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno 17 AGO. 2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

data 25 AGO. 2015



IL SEGRETARIO

[Signature]

Per copia conforme:

Data 25 AGO. 2015



IL SEGRETARIO

[Signature]